Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA N. 125 del 15-11-2026

OGGETTO:	**MODIFICA ORDINANZA N. 124/2026 – RIAPERTURA PARZIALE AL TRANSITO VEICOLARE IN "STRADA PROVINCIALE CUPRENSE S.P. N. 23" NEL TRATTO COMPRESO FRA GLI INCROCI CON VIA MASCAGNI E VIA CAGLIATA NEL COMUNE DI GROTTAMMARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' CIRCOSTANTE**

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 124 del 14/11/2026, ad oggetto: "Chiusura temporanea al transito per movimento franoso in entrambi i sensi di marcia a tutti gli utenti della strada provinciale Cuprense S.P. n. 23 nel tratto compreso fra gli incroci con via Mascagni e via Cagliata nel Comune di Grottammare, a tutela della pubblica e privata incolumità";

VISTO il sopralluogo dei tecnici comunali e della ditta incaricata di eseguire i lavori, dal quale è emerso che sono state eseguite le prime opere provvisionali di messa in sicurezza e di delimitazione dell'area dissestata e che sussistono le condizioni tecniche di sicurezza per consentire una riapertura parziale della carreggiata su una sola corsia di marcia, mantenendo interdetta e protetta la porzione di sede stradale ancora soggetta a ripristino definitivo;

RITENUTO necessario e urgente ridurre i disagi alla circolazione stradale e garantire i collegamenti essenziali per gli automobilisti e i mezzi di soccorso, pur mantenendo adeguati livelli di sicurezza pubblica mediante la regolamentazione del traffico a senso unico alternato;

ATTESO che la ditta incaricata continuerà, nei prossimi giorni, a operare in tutta sicurezza con i lavori di movimento terra e la sistemazione di ulteriori blocchi di cemento per il maggiore contenimento del movimento franoso;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale del Comune di Grottammare, il quale ha espresso parere favorevole per quanto attiene alla regolamentazione della viabilità e alla sicurezza della circolazione stradale;

VISTI
- l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- l'art. 6, comma 4, lettere a) e b), del medesimo decreto;
- l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, relativo alla regolamentazione della circolazione nei tratti di strade non comunali ricadenti all'interno dei centri abitati;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica;

ORDINA

a parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 124 del 14/11/2026, a decorrere dalla posa della segnaletica nel giorno 15/11/2026 e fino al completamento dei lavori di ripristino definitivo e, comunque, fino a revoca espressa, la riapertura parziale al transito veicolare del tratto della S.P. Cuprense compreso fra l'incrocio con via Mascagni – lato superiore a ovest – e via Cagliata, con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile con adeguamento della viabilità circostante.

Conferma, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, ogni altra disposizione contenuta nella precedente Ordinanza n. 124 del 14/11/2026, con particolare riferimento al

divieto di accesso pedonale nel tratto interno al parco che si trova tra via Cilea e via S.P. Cuprense a sud.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e il Servizio Manutenzione sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, con l'apposizione, la manutenzione e la custodia della segnaletica e dei dispositivi regolamentari.

CONTRO la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992 Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al TAR della Regione Marche per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

LA PRESENTE ORDINANZA è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, che saranno posti a carico dei dipendenti comunali.

Al TRASGRESSORI della presente ordinanza saranno comminate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

GLI AGENTI di Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia comunicata:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Al Comandante del Servizio Autonomo Polizia Locale;
- Al Responsabile del Servizio Ambiente;
- Al Responsabile del Servizio Manutenzioni;
- Al Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Grottammare;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Alla Provincia di Ascoli Piceno;
- Ai Vigili del Fuoco;
- Alla Start S.p.A.;
- Alla Centrale Operativa del NUE 112.

IL SINDACO
Alessandro Rocchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.